diritto internazionale
giurisprudenza catania

Maria Manuela Pappalardo

Il caso S.S. contro Italia (ricorso n. 21660/18)

2021-1.3

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale

La Redazione di FLADI-FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale*

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Comitato di Redazione: *Valentina Bonanno, Nancy Cannizzo, Federica Antonietta Gentile*, *Gemma Halliday*, *Salvo Emanuele Leotta, Giuseppe Matarazzo, Salvatore Andrea Viscuso*

Comitato dei Revisori*: Adriana Di Stefano, Elisabetta Mottese, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi, Grazia Vitale*

Testo chiuso nel mese di gennaio 2021

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*
http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro

ISSN 1973-3585
Cattedra di Diritto Internazionale
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Il quesito per la Moot Court di diritto internazionale di quest'anno viene ricavato da un ricorso effettivamente pendente davati alla Corte europea dei diritti umani.

Si tratta del ricorso S.S. e altri contro l'Italia (21660/18) volto a far accertare la responsabilità dell'Italia per gravi violazioni della Convenzione europea dei diritti umani, e segnatamente degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (del divieto di torture e trattamenti inumani e degradanti) e 4 Prot. n. 4 (divieto di espulsioni collettive)[1].

I fatti di causa risalgono al 6 novembre 2017, giorno in cui al largo delle coste libiche, una nave dell'ONG Sea Watch e una motovedetta della Guardia costiera libica erano impegnate nell'operazione di salvataggio di profughi in rotta verso l'Italia.

In quella occasione, circa venti profughi annegarono in mare, pare a seguito di incaute manovre della motovedetta libica, cinquantanove vennero salvati a bordo della Sea Watch, mentre altri quarantanove sopravvissuti vennero riportati dalla motovedetta in Libia.

Il ricorso è stato presentato dal GLAN (Global Legal Action Network) e dall' italiana ASGI (Associazione Studi Giuridici sulla Immigrazione). Numerosi sono poi stati gli interventi di terzi[2].

La questione centrale è quella di stabilire se possa accertarsi la responsabilità delle autorità italiane per i fatti delle autorità libiche dato che, sulla base del Memorandum of Understanding del 2017, esse si sono impegnate a cooperare con la Libia nel controllo della migrazione clandestina in partenza dalle coste di quel Paese[3].

Ciò sarebbe astrattamente possibile in virtù dell'articolo 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati intitolato «Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act», a termini del quale

"A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if:

[1] Vedi *infra* FLADI 2021 1.3

[2] Vedi ancora FLADI 2021 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8.

[3] Vedi FLADI 2021 1.10

a) The State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act

b) The act would be internationally wrongful if committed by the State"

Prima però di giungere all'esame di questi profili, occorre dimostrare che i fatti si siano svolti "within the jurisdiction" dello Stato parte a termini dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti umani, condizione ineludibile perché la Convenzione risulti applicabile.

Questione che, nel caso di specie, rimane da accertare, il che non è sempre facile[4].

È vero che la nave Sea Watch si attivò dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'Italian Maritime Rescue Coordination Centre della Guardia Costiera italiana, ma ciò potrebbe non bastare per dimostrare il controllo italiano sull'insieme delle operazioni.

Un quesito impegnativo dunque per i nostri Mooters.

[4] Sia consentito qui rinviare al mio *La questione della giurisdizione nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia*, CRIO Papers 20 (2013)